



# COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA – Piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine, 16 – 06063 Magione

C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/847701 - Fax 075/8477041

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI

## ORDINANZA N. 145 DEL 10/12/2008

**Oggetto: Orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Anno 2009**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D. Lgs. n.114 del 31/03/1998;

Vista la L.R. n. 24 del 03/08/1999 come modificata dalla L.R. 26 del 7/12/2005 che, tra l'altro, prevede:

1. all'art. 26, comma 1, la possibilità di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori per i centri storici e per le aree a vocazione turistica;
2. all'art. 26, comma 2, l'individuazione da parte del comune delle aree a vocazione turistica, con uno specifico accordo da definire con le "associazioni di categoria delle imprese e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dell'azienda di promozione turistica, sentite le associazioni dei consumatori";
3. all'art. 27, comma 6, che l'accordo di cui al punto 2. contenga con atto da sottoscrivere annualmente anche l'individuazione in deroga, in modo differenziato tra zone, delle otto domeniche o festività annue, nonché di ulteriori quattro giorni per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono:

Visto l'incontro con i rappresentanti di cui al precedente punto 2. effettuata nel giorno 05/12/2008, Considerato che nella stessa seduta del 05/12/2008 si è confermata la validità dei contenuti della ordinanza n. 5 del 02/02/2007;

Preso atto delle ulteriori direttive impartite dal Sindaco ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;

### DISPONE

che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa osservino, per l'anno 2009, le seguenti disposizioni in materia di orari di vendita:

#### 1. ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Gli esercizi commerciali hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

#### 2. PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno, senza necessità di inviare alcuna comunicazione alla Amministrazione Comunale.

#### 3. FACOLTA' DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E'facoltativa la chiusura infrasettimanale del lunedì mattina per il settore non alimentare e del giovedì pomeriggio per il settore alimentare.

#### **4. CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DELL'ESERCIZIO**

Gli esercizi commerciali hanno l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

E' consentita la deroga alla chiusura domenicale e festiva alle condizioni di seguito esposte, prendendo atto che il territorio comunale viene suddiviso in n. 3 zone (A1, A2, A3):

- **Zona A1 - Centri storici individuati nel vigente PRG**

Fermo restando l'orario massimo delle tredici ore giornaliere, la libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'articolo 12 del D. Lgs. 114/98, si applica, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/08/1999 n. 24 come modificata dalla L.R. 7/12/2005 n. 26:

- a tutti gli esercizi del centro storico di Magione e a quelli di tutte le frazioni, classificati come zona "A" nel vigente P.R.G., ai fini di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario di aggregazione della vita sociale.

In ragione di ciò gli esercizi di vendita al dettaglio ubicati in tali zone possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutte le festività dell'anno.

- **Zona A2 - Zone a vocazione turistica**

Fermo restando l'orario massimo delle tredici ore giornaliere, la libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'articolo 12 del decreto, si applica nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 ottobre alle seguenti frazioni del Comune:

- Torricella
- Monte del Lago
- Montecolognola
- San Feliciano
- San Savino
- Sant'Arcangelo

- **Zona A3 - Esercizi ubicati nelle restanti zone del territorio**

Per gli esercizi commerciali ubicati nelle restanti zone del territorio comunale, è prevista la facoltà di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva per 8 giornate + 4 giornate legate a particolari manifestazioni o eventi di interesse territoriale, a scelta di ogni operatore con un'unica comunicazione da inoltrare all'Area Innovazione Amministrativa del Comune di Magione a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e almeno quattro giorni prima della prima apertura prevista.

Eventuali variazioni al calendario dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune, almeno quattro giorni prima della data modificata, pena l'inammissibilità della comunicazione e dei suoi effetti.

#### **5. OBBLIGO DI CHIUSURA TOTALE**

E' fatto obbligo di chiusura per tutti gli esercizi commerciali nei giorni 1° gennaio, 6 gennaio, Domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 25 Dicembre e 26 Dicembre.

Sono esclusi da tale obbligo:

- i soli esercizi di vicinato rientranti nelle tipologie di cui all'art. 13 del D.Lgs. 114/1998 meglio specificati al successivo art. 8 della presente ordinanza;
- gli esercizi di vicinato rientranti nelle zone A1 e A2 solo relativamente al Lunedì di Pasqua.

#### **6. ULTERIORI APERTURE DOMENICALI E FESTIVE IN DEROGA.**

È prevista la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel giorno 23 novembre, festa del Patrono, e nel mese di dicembre, con esclusione dei giorni 25 e 26 dicembre.

#### **7. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI**

Nelle aree a vocazione turistica (Zona A2) è ammesso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei limiti previsti per gli operatori del commercio al dettaglio su aree private. Nelle altre zone del Comune il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto.

## **8. DISPOSIZIONI SPECIALI**

- Gli esercizi commerciali rientranti nelle tipologie sottoelencate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 28 comma 1) della L.R. 24/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono dispensati dall'osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva:

rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita all'interno dei campeggi, dei villaggi e dei complessi turistici alberghieri (esclusivamente a favore degli alloggiati); gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, lacustri e aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente (ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 26/1999), e le sale cinematografiche.

Gli esercizi di cui sopra che intendono avvalersi di dette facoltà devono essere riconosciuti come "*esercizio specializzato*"; al fine di tale riconoscimento devono presentare all'ufficio scrivente apposita dichiarazione e planimetria dei locali di vendita dalla quale si evincano i prodotti e le relative superfici; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata con le stesse formalità pena la decadenza del riconoscimento.

- Potrà essere consentito, previa comunicazione, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, fino alle ore 24.00, in concomitanza con lo svolgimento di sagre paesane o di particolari manifestazioni organizzate dall'Amministrazione esclusivamente nelle zone direttamente interessate all'evento.

## **9. SANZIONI**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

## **10. NORME TRANSITORIE E FINALI**

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore al momento della pubblicazione, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.

Le norme previste dalla presente ordinanza rimangono in vigore sino alla pubblicazione della successiva ordinanza che abrogherà espressamente la presente.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e alla L.R. 03-08-1999 n. 24 come modificata dalla L.R. 7-12-2005 n. 26.

Il presente provvedimento viene reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio comunale dalla data odierna per quindici giorni consecutivi, a mezzo di esposizione nei principali luoghi pubblici e tramite comunicazione alle categorie interessate.

Ai sensi dell'art.3, c.4, L.7.8.1990, n.241, si precisa che avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per l'Umbria, ai sensi della L. 6.12.1971, n.1034, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale.

Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, i servizi Innovazione amministrativa e Attività Produttive e la Polizia Municipale.

**Area Innovazione Amministrativa**  
**Il Responsabile**  
**D.ssa Paola Ippolito**